

REGIONE DEL VENETO



ULSS7
PEDEMONTANA

Via dei Lotti, n. 40
36061 Bassano del Grappa (VI)
Codice fiscale e partita IVA 00913430245

N. 183 DEL 02/02/2024

DELIBERAZIONE
del

DIRETTORE GENERALE

Nominato con D.P.G.R. n. 26 del 26/02/2021

Coadiuvato dai sigg.:

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

dott.ssa MICHELA CONTE

DIRETTORE SANITARIO

dr. ANTONIO DI CAPRIO

DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIO – SANITARI

dott. EDDI FREZZA

OGGETTO: STIPULA CONVENZIONE CON L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI NICCOLO' CUSANO DI ROMA PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINI PRESSO LE STRUTTURE DELL'AZIENDA ULSS7 PEDEMONTANA

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA
dott. Carlo Bramezza

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005, del T.U. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è conservato digitalmente negli archivi informatici dell'Azienda.

Proponente: UOC AFFARI GENERALI
Anno Proposta: 2024 Numero Proposta: 184/24

Il Direttore dell'UOC Affari Generali, nonché Responsabile del procedimento, attesta che la presente proposta di deliberazione è stata regolarmente istruita nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale e regolamentare: f.to Cristiano Galizian

Il Direttore dell'UOC Affari Generali relaziona quanto segue.

Premesso che in data 18.12.2023, con nota prot. n. 105944, è pervenuta a questa Azienda da parte dell'Università degli Studi "Niccolò Cusano" di Roma, la richiesta di stipulare una convenzione per il tirocinio pratico valutativo e post-laurea professionalizzante, relativo ai corsi di laurea dell'area psicologica.

Rilevato che con mail del 21.12.2023, è pervenuto il nominativo della studentessa interessata a svolgere il tirocinio presso l'A.ULSS7, specificando l'area di interesse di Neuropsichiatria Infantile e allegando il relativo *curriculum*.

Preso atto che la richiesta di avvio tirocinio della suddetta studentessa è stata accolta favorevolmente con comunicazione mail conservata agli atti, dalla dott.ssa Roberta Cernetti, Direttore dell'UOC Infanzia e Adolescenza D1 (mail del 29.01.24), e dalla dott. ssa Elena Gasparini, tutor aziendale (mail del 23.01.24).

Riscontrato che il tirocinio è un valido strumento di formazione per gli studenti e una risorsa per l'Azienda, si propone di sottoscrivere la convenzione allegata alla presente proposta.

Preso atto che la convenzione avrà durata di 5 anni a decorrere dalla data di stipulazione, salvo disdetta da una delle parti da comunicarsi almeno sei mesi prima della scadenza.

Per quanto sopra, il Direttore dell'UOC Affari Generali propone di sottoscrivere la convenzione con l'Università degli Studi "Niccolò Cusano" di Roma, allegata alla presente proposta di cui è parte integrante e sostanziale.

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la relazione e la proposta del Responsabile del procedimento;

Ritenuto di stipulare la convenzione in premessa citata;

Dato atto che il responsabile del servizio competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale, regionale e regolamentare;

Acquisito il parere favorevole dei Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari per quanto di rispettiva competenza;

DELIBERA

1. di stipulare, per le motivazioni indicate in premessa, lo schema di convenzione con l'Università degli Studi "Niccolò Cusano", allegato al presente atto come parte integrante, relativo allo svolgimento dell'attività di tirocinio pratico valutativo e post-laurea professionalizzante relativo ai corsi di laurea dell'area psicologica, presso le strutture di questa Azienda;
2. di dare atto che la convenzione avrà durata di 5 anni a decorrere dalla data di stipulazione, salvo disdetta da una delle parti da comunicarsi almeno sei mesi prima della scadenza;
3. di dare atto che l'Università degli Studi "Niccolò Cusano" copre gli allievi iscritti nell'espletamento dell'attività di tirocinio per Responsabilità Civile verso Terzi e per gli Infortuni;

4. di dare atto che nessun onere aggiuntivo, di alcun genere, graverà su questa Azienda per l'effettuazione dei predetti tirocini e che per gli aspetti funzionali e organizzativi i tirocinanti, con i quali non viene instaurato alcun rapporto di lavoro subordinato, faranno capo a specifici tutor;
5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ex art. 23 del D.Lgs. 33/2013;
6. di dare atto che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo del sito istituzionale dell'Azienda per 10 gg. continuativi, inviata contestualmente al Collegio Sindacale e diventa esecutiva il giorno stesso della sua pubblicazione, come da norma regolamentare approvata con deliberazione n. 1386 del 22.07.2022.

Facoltà di Psicologia

CONVENZIONE PER IL TIROCINIO PRATICO VALUTATIVO (ALBO A) E POST-LAUREAM PROFESSIONALIZZANTE (ALBO B) PER I LAUREATI DEI CORSI DI LAUREA DELL'AREA PSICOLOGICA

L'Università degli Studi Niccolò Cusano – Facoltà di Psicologia, con sede in Roma, Via Don Carlo Gnocchi, 3, C.F. 09073721004, d'ora in poi denominata "Università", rappresentata dal Presidente del C.d.A, Prof. Giovanni Puoti, nato a Roma il 20.07.1944

E

L'Azienda ULSS7 Pedemontana con sede legale in Via dei Lotti, 40, 36061 Bassano del Grappa (VI) Codice Fiscale/P.IVA 00913430245 d'ora in poi denominata, "Azienda/Ente", legalmente rappresentata dal Direttore Generale dr. Carlo Bramezza, nato a Treviso (TV) il 4.05.1967.

- Vista la Legge 18 febbraio 1989 n.56 "Ordinamento della Professione di Psicologo";
- Visto D.M. 13 gennaio 1992, n. 239 "Regolamento recante norme sul tirocinio pratico post-lauream per l'ammissione all'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di psicologo.
- Visto il D.M. 240/1992 "Regolamento recante norme sull'Esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di Psicologo";
- Visto il D.M. 142/1998 "Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, sui tirocini formativi e di orientamento";
- Visto il D.M. 509/1999 "Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei";
- Visto il D.P.R. 5 giugno 2001, n. 328 "Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'Esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti" e successive modificazioni (L. 170/2003);
- Vista la L.170/2003 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 maggio 2003, n.105, recante disposizioni urgenti per le università e gli enti di ricerca nonché in materia di abilitazione all'esercizio di attività professionali" e successive integrazioni e/o modificazioni;
- Visto il D.M. 22 ottobre 2004 n. 270 "Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con D.M. 3 novembre 1999, n.509 del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica";
- Viste le "Linee Guida e Raccomandazioni per i Tirocini Professionali ex D.M. 270/2004" del 30 gennaio 2009, predisposte dal Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi;
- Visto l'art. 6 del D.P.R. 328/01 che affida a una convenzione stipulata tra gli Ordini e le Università l'indicazione delle modalità di organizzazione del tirocinio;

Visti i D.M. 554/2022; D.M. 567/2022; D.M. 654/2022 che prevedono in particolare nuove disposizioni in tema di tirocinio per l'accesso alla professione di psicologo.

Vista la Convenzione tra l'Università degli Studi Niccolò Cusano e l'Ordine degli Psicologi del Lazio

CONVENGONO QUANTO SEGUE:

Art. 1

L'Azienda/Ente si rende disponibile ad accogliere presso le sue strutture n. soggetto/i per anno o per semestre in tirocinio professionalizzante finalizzato all'ammissione all'esame di Stato per l'iscrizione all'Albo degli Psicologi.

Tutti i servizi e/o settori in cui operino organicamente uno o più psicologi, e che comunque svolgono attività di rilevanza psicologica, possono essere riconosciuti dalla Commissione Paritetica come strutture idonee allo svolgimento del tirocinio pratico professionalizzante, sulla base della valutazione del Progetto Formativo di tirocinio presentato.

Art. 2

Il periodo di tirocinio necessario per sostenere l'Esame di Stato, ha inizio il 15 gennaio, il 15 maggio o il 15 settembre di ogni anno e dovrà avere una durata di:

- a. 750 ore complessive di attività supervisionata da svolgersi nell'arco di massimo 12 mesi per l'accesso all'Esame di Stato valevole per l'iscrizione alla Sez. A dell'Albo,
- b. 500 ore complessive di attività supervisionata da svolgersi obbligatoriamente in 6 mesi continuativi per l'accesso all'Esame di Stato valevole per l'iscrizione alla Sez. B dell'Albo

La durata complessiva del tirocinio non dovrà superare i 12 mesi per l'Albo A e i 6 mesi per l'Albo B, fatta eccezione per i soggetti diversamente abili, per i quali la durata potrà essere estesa fino ad un massimo di 24 mesi.

La frequenza delle attività di tirocinio è obbligatoria, non sono previste percentuali di assenze, le ore eventualmente perse devono essere sempre recuperate nell'arco temporale di durata massima del tirocinio (12 mesi per l'albo A; 6 mesi per l'albo B).

Le attività dovranno essere ripartite omogeneamente durante il periodo di tirocinio e non potranno superare le 8 ore giornaliere e le 40 ore settimanali.

Il tirocinio dovrà avere carattere continuativo ed ininterrotto.

Una prolungata interruzione sarà considerata motivo di invalidazione, con conseguente obbligo del tirocinante a ripetere l'intera esperienza.

In presenza di interruzioni, i periodi eventualmente già maturati non potranno concorrere al computo complessivo del periodo di tirocinio, salvo i casi eccezionali di seguito previsti:

- a. in caso di maternità o paternità o casi eccezionali che ne giustifichino l'interruzione in ottemperanza alle disposizioni vigenti, la Commissione Paritetica valuterà eventuali richieste di sospensione e ripresa del periodo di tirocinio, mantenendo valido il periodo già maturato. Le richieste andranno inoltrate in forma scritta all'Ufficio Tirocini e corredate dalla documentazione attestante le ragioni dell'interruzione.
- b. qualora invece l'interruzione del tirocinio fosse disposta dall'Ente/Azienda ospitante a seguito di giustificati e gravi motivi inerenti la condotta del tirocinante, l'Ente/Azienda dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio Tirocini, che provvederà a sottoporre il caso all'attenzione della Commissione Paritetica al fine di valutare l'opportunità di un annullamento del periodo di tirocinio svolto.

Art. 3

Le attività di tirocinio possono essere svolte presso Enti/Aziende pubblici e privati, nazionali e internazionali (ad esclusione dei Paesi considerati a rischio, secondo criteri e indicazioni del Ministero degli Affari Esteri), ritenuti idonei dalla Commissione Paritetica, oppure all'interno del Centro Clinico (servizio DSA) che appartiene all'Università degli Studi Niccolò Cusano.

Per il tirocinio all'interno dell'Unicusano si applicano gli stessi principi previsti per gli Enti pubblici/Privati.

Per le sedi di tirocinio all'estero si applicano gli stessi principi previsti per lo svolgimento del tirocinio in ambito nazionale, tenendo conto delle forme di accreditamento professionale specifiche dei vari Stati.

Art. 4

Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un Tutor designato dall'Azienda/Ente in veste di responsabile didattico-organizzativo.

Il Tutor deve essere uno psicologo iscritto all'Albo Professionale, da almeno 3 anni e facente parte dell'organico dell'Azienda- Ente.

Al Tutor, per l'intera durata del tirocinio, spettano le seguenti funzioni

- 1) introduzione del tirocinante nei diversi contesti dell'attività professionale: rapporti con le istituzioni, rapporti interpersonali, dotazione tecnico-strumentale;
- 2) verifica dell'esperienza svolta dal tirocinante attraverso un costante monitoraggio, aiuto nella comprensione critica e apporto di suggerimenti e correzioni ad integrazione dell'esperienza;
- 3) valutazione consuntiva del tirocinio che tenga conto dei risultati conseguiti dal tirocinante e della sua capacità di integrazione all'interno del contesto istituzionale in cui è stata svolta l'esperienza.

Ciascun tutor potrà seguire contemporaneamente non più di 3 tirocinanti per sede, fino a un massimo di 5 tirocinanti in totale. Il Tutor, nel progetto formativo, dovrà sottoscrivere un'autodichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000, in cui dichiara che il numero dei tirocinanti non è maggiore di 3 per sede e di 5 in totale.

Art. 5

Per ciascun tirocinante, inserito in Azienda/Ente in base alla presente convenzione, viene predisposto dal Tutor supervisore un Progetto Formativo

Le attività descritte nel progetto formativo individuale dovranno tener conto di quanto previsto dalle normative vigenti, pertanto:

- a. per l'ammissione all'Esame di Stato abilitante all'iscrizione nella Sezione A dell'Albo: dovranno essere finalizzate all'acquisizione delle competenze professionali di psicologo, come definite dalla L. 56/1989, dal DPR 328/2001 e dalla L. 170/2003.
- b. per l'ammissione all'Esame di Stato abilitante all'iscrizione nella Sezione B dell'Albo: dovranno essere finalizzate all'acquisizione delle competenze professionali individuate dalla L. 170/2003.

Il progetto formativo deve contenere:

- il nominativo del tirocinante;
- il nominativo del tutor (Ordine regionale di appartenenza e data di iscrizione all'Albo);
- il periodo di svolgimento del tirocinio;
- obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio;
- le strutture aziendali (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio;
- gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile;
- gli obblighi del tirocinante.

Tale Progetto Formativo dovrà essere firmato dal Responsabile della Struttura che accoglie il tirocinante e trasmesso contestualmente alla domanda di tirocinio, secondo le scadenze previste, all'Ufficio Tirocini della Facoltà di Psicologia.

Art. 6

Il tirocinante è tenuto a svolgere la propria attività, sotto la supervisione di un Tutor, in accordo con le finalità perseguite dall'Ente/Azienda in cui opera, attenendosi alle disposizioni relative al settore specifico in cui verrà inserito nonché ai regolamenti generali dell'Ente/Azienda.

Esso dovrà, inoltre, operare in coerenza con gli obiettivi concordati nel progetto di tirocinio, seguendo le indicazioni del tutor in accordo con i Responsabili dell'Ente/Azienda ospitante.

Gli Enti/Aziende non possono utilizzare i tirocinanti in sostituzione di personale dipendente o di collaboratori e non possono considerare l'attività di tirocinio come risorsa professionale aggiuntiva.

Durante lo svolgimento del tirocinio il tirocinante è tenuto a:

- svolgere le attività previste dal progetto formativo;
- seguire le indicazioni del Tutor e fare riferimento ad esso per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o altre evenienze;
- rispettare gli obblighi di riservatezza durante e dopo lo svolgimento del tirocinio, in merito a notizie o informazioni relative agli utenti, gli operatori e la struttura ospitante;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.



UNIVERSITÀ CUSANO

Art. 7

Lo svolgimento del tirocinio deve essere documentato. Le attività e le presenze giornaliere dei tirocinanti dovranno essere registrate sul Libretto delle presenze rilasciato dall'Ufficio Tirocini in seguito all'attivazione del tirocinio stesso e firmate dal Tutor assegnato.

Al termine dello svolgimento del tirocinio, sarà compito dello studente consegnare tale Libretto all'Ufficio Tirocini, contestualmente alla propria relazione sulle attività svolte, controfirmata dal Tutor; all'attestato di frequenza rilasciato dall'Azienda ospitante (con l'indicazione del nominativo Tutor, del periodo di svolgimento del tirocinio e delle ore svolte), firmato dal responsabile aziendale e dal Tutor supervisore; al giudizio conclusivo di idoneità rilasciato dalla struttura e firmato dal tutor supervisore.

Art. 8

L'Università assicura i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore.

L'Azienda si impegna ad applicare ai tirocinanti la normativa vigente in materia di igiene e sicurezza di cui al D. Lgs. N. 81/2008 e successive modificazioni.

In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, l'Azienda/Ente si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore) e all'Università.

Art. 9

La presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione del presente disciplinare e ha la durata di cinque anni.

Ciascuna delle parti ha facoltà di recedere dalla stessa con un preavviso di almeno sei mesi da effettuarsi mediante lettera raccomandata A/R.

Data

Il Delegato del Presidente del C.d.A
Avv. Fabio Santella

Azienda ULSS7 Pedemontana

Dott. Carlo Bramezza



UNIVERSITÀ
CUSANO